

Gentile CLIENTE

**OGGETTO: ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI, ISTANZA ENTRO IL 31 marzo 2017 ovvero definizione agevolata dei ruoli**

CARLO SEVERGNINI  
ALBERTO BONFIGLIO  
VINCENZO BOSCO

il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 contiene disposizioni per la **definizione agevolata delle cartelle di pagamento**, che hanno subito modificazioni nel corso dell'iter di conversione in legge.

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli (tributari e non tributari, tributi nazionali e locali) **affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016**, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, dilazionato in rate. Sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura prevista dal D.P.R. n. 602/1973.

**Qualora Lei avesse delle cartelle di pagamento con ruoli emessi dal 2000 al 2016 La invitiamo a valutare se aderire alla rottamazione.**

Per effetto del D.L. n. 193/2016 è possibile **definire in via agevolata** i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, **senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali**. Fermo restando che il **70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017** e il **restante 30%** nell'anno **2018**, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;  
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della definizione, occorre manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene, presentando, **entro il 31 marzo 2017** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica già pubblicata sul sito di Equitalia.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il **numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo, nonché la **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

È stabilito, che entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, aderendo in tutto o in parte alla definizione delle cartelle in sospeso.

Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre**;

*Counsel*

MAURIZIO FABBRI

20123 Milano  
Via Camperio, 9  
Tel. +39-02 86 99 84 69  
Fax +39-02 30322333

[www.severgnini.com](http://www.severgnini.com)



b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile e settembre**.

Ai fini della definizione l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli oppure nell'area riservata del proprio sito internet.

Provvedimenti di dilazione in essere

La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato **parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi sopra indicati e purché, rispetto ai piani rateali in essere, **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle **somme da versare**, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora, e di sanzioni;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità innanzi viste.

Sono esclusi dalla procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

1) le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'IVA riscossa all'importazione);

2) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

3) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

4) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

5) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

La definizione agevolata si applica, per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, legge n. 689/1981. L'art. 27 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Milano, 30 gennaio 2017

Con i migliori saluti

*Studio Severgnini* Alberto Bonfiglio

